

- lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

Verificato che il limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 è quantificato in € **356.481,68**

Considerato che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2023 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate per la parte STABILE nel prospetto ALLEGATO "A" e per la parte VARIABILE nel prospetto ALLEGATO "B", che formano parte integrante e sostanziale della determinazione in oggetto;

Preso atto, altresì, che per effetto dell'art 79, comma 5, del CCNL 2019/2021, alla parte variabile del fondo si aggiunge la seguente voce :

- Economie anni precedenti - quota una tantum risorse art. 79, comma 1 lettera b) di competenza dell'anno 2021 e 2022; importo pari ad € **31.096,00**;

Considerato che l'Ente deve procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2023 come da prospetti "Fondo risorse decentrate anno 2023", ALLEGATO A) e ALLEGATO B) alla proposta de qua;

Tenuto conto che il fondo così costituito consente di rispettare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 come dimostrato nel prospetto di cui all' ALLEGATO "C"

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2023 consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

Richiamato il D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Richiamati gli articoli 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

Tenuto conto della dichiarazione del dirigente del 3° Settore che attesta la regolarità tecnica e contabile del fondo per l'anno 2023;

Tutto ciò premesso

#### **Certifica**

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente del comparto di cui all' Art.79 CCNL 16.11.2022 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2023.

Li 04/12/2023

L'Organo di Revisione

Dott. Salvatore Dilena — Presidente

Dott. Antonio Di Prima — Componente

Rag. Latino Vincenzo — Componente



**COMUNE DI RIBERA**  
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

OGGETTO: Art.79 CCNL 16.11.2022 “Disciplina delle risorse decentrate per il personale del comparto.  
Costituzione fondo anno 2023.

**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Premesso che in data 28 novembre 2023 l'Ufficio Finanziario del Comune, ha trasmesso, via mail, copia della determinazione n.208 del 28/11/2023 di cui all'oggetto con relativi allegati A-B e C di quantificazione del predetto fondo;

Richiamato l'art. 79, comma 7 del CCNL 2019/2021 che dispone “*Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo*”;

Preso atto che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato CCNL 2019/2021 che mantiene la suddivisione in:

- A. RISORSE STABILI** (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «*certezza, stabilità e continuità*» e che, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- B. RISORSE VARIABILI** (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della “*eventualità e variabilità*” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziare e rese disponibili per la contrattazione integrativa;

Come da previsione dell'art 79, commi 1 e 1 bis del CCNL 16/11/2022, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

- comma 1 lettera a):
- IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2017 (art. 67 comma 1);
- Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21 maggio 2018;
- comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;
- comma 1 lettera c): risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di sviluppo di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- comma 1 bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1°aprile 2023);

Le risorse variabili sono, altresì, espressamente elencate dall'art. 79, comma 2:

- lettera a): risorse già previste dall'art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;
- lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) - incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale ;